

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

Inerente il servizio di Tecnico Responsabile Esterno della discarica di rifiuti non pericolosi in post-esercizio sita in località Canove nel Comune di Arzignano (VI).

Stazione Appaltante: Agno Chiampo Ambiente Srl (in seguito per brevità anche ACA) – sede legale via Strada Romana, 2 – 36075 – Montecchio Maggiore – (VI) – e sede amministrativa via Luigi Einaudi, n. 2 – 36040 – Brendola (VI) – P. iva e C.F. 03052780248.

Ufficio Tecnico con sede amministrativa in via L. Einaudi, 2 – Comune di Brendola (VI), tel. 0444 492412 – int. 3, telefax n. 0444 696326.

SOMMARIO

- Art. 1 - Oggetto delle prestazioni
- Art. 2 - Revisione del corrispettivo contrattuale
- Art. 3 - Passaggio di consegne
- Art. 4 - Modalità e termini di pagamento
- Art. 5 – Assicurazione professionale
- Art. 6 - Penalità, risoluzione del contratto
- Art. 7 - Disposizioni finali ed altre informazioni

Art. 1 - Oggetto delle prestazioni

Prestazione professionale di Tecnico Responsabile Esterno per la discarica di rifiuti solidi urbani non pericolosi in post-esercizio sita in località Canove nel Comune di Arzignano (VI) (Cap: 36071).

Oltre all'osservanza della normativa vigente D. Lgs 36/2003 e s. m. i. il Responsabile Tecnico Esterno ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni di legge e i regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante la vigenza del contratto, comprese le ordinanze municipali o di autorità superiori aventi comunque rapporto con i servizi oggetto dell'appalto, come pure ad osservare e far osservare tutte le prescrizioni che di volta in volta fossero emanate per iscritto da Agno Chiampo Ambiente Srl.

Entro n. 30 gg dalla conclusione di ciascun anno di servizio, il professionista consegna ad ACA una relazione tecnica che illustra la prestazione svolta nella quale devono essere evidenziate anche le problematiche emerse e le relative misure adottate per la loro risoluzione, nonché quelle rimaste da adottare.

Art. 2 - Revisione del corrispettivo contrattuale

Non è prevista revisione prezzi se non in caso di sopravvenute disposizioni legislative e/o regolamentari che dovessero comportare nuovi adempimenti non previsti dalla disciplina contrattuale, questi saranno oggetto di apposito accordo extra-contrattuale da approvare tra le parti (ACA e Tecnico) nelle forme di legge. La fatturazione del corrispettivo revisionato potrà avvenire solo successivamente all'approvazione da parte di ACA.

Art. 3 - Passaggio di consegne

Il Tecnico si obbliga – terminato il suo incarico - a trasferire le conoscenze necessarie al suo successore o ad ACA o alle autorità competenti, ogni informazione tecnica e amministrativa relativa all'incarico svolto.

Art. 4 - Modalità e termini di pagamento

Il pagamento avverrà a conclusione di ciascun anno di servizio a mezzo di bonifico bancario 90 gg data fattura fine mese su presentazione di regolare fattura presso l'ufficio protocollo di Agno Chiampo ambiente Srl e previa verifica delle prestazioni eseguite, della regolarità DURC e versamento delle ritenute e dell'IVA scadute alla data del pagamento del corrispettivo.

Art. 5 – Assicurazione professionale

Il Tecnico incaricato deve essere assicurato per la propria attività da apposita assicurazione professionale. La mancanza di tale assicurazione comporta la risoluzione del rapporto contrattuale.

Art. 6 - Penalità, risoluzione del contratto

Il Responsabile Tecnico Esterno è tenuto all'espletamento delle prestazioni con le modalità previste dal presente capitolato e sarà ritenuto unico responsabile per ogni e qualsivoglia disservizio o danno che possa derivare ad ACA in relazione all'esecuzione dell'incarico.

Ciò premesso, qualora si verifici, per fatto o colpa dell'aggiudicatario, un qualsivoglia disservizio o danno di cui alle prestazioni richieste precitate, ACA si riserva il diritto di poter infliggere penali anche cumulative secondo quanto di seguito:

- in riferimento ai servizi citati ai precedenti articoli 1), 3), 5), la penale è pari ad € **300,00** per ogni mancata esecuzione delle prescrizioni.

Nei casi di inadempimento nell'espletamento del servizio di cui alle penali sopraccitate – reiterate per almeno due volte - è facoltà di Agno Chiampo Ambiente S.r.l. giungere alla risoluzione del contratto e provvedere all'esecuzione delle obbligazioni a cura di altro professionista avente i requisiti.

L'applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale il professionista avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla comunicazione della contestazione; scaduto il termine, la stazione appaltante procederà con l'applicazione della penale.

In caso di mancata o non valide controdeduzioni alla contestazione l'ammontare delle penalità sarà trattenuto sull'importo contrattuale, fatta salva l'azione di risarcimento del danno.

ACA ha facoltà di giungere alla risoluzione del contratto anche nei seguenti casi:

- a) Il venir meno dei requisiti di ordine morale, tecnico-organizzativi, professionali, economico-finanziario e del diritto a contrarre con le pubbliche Amministrazioni così come stabilito dall'art. 38 del D.Lgs n. 163/2006 e s. m. e i.;

Art. 7 - Disposizioni finali ed altre informazioni

1) Per tutto quanto non espressamente citato nel presente Foglio Patti e Condizioni, si rimanda alla normativa sui Contratti pubblici (D.lgs n. 163/2006 e s.m. e i., al Regolamento di esecuzione ed attuazione DPR 207/2010, all'art. 11 del R.D. del 18/11/1923, n. 2440, al Regolamento interno di Agno Chiampo Ambiente Srl per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia (scaricabile all'indirizzo <http://www.agnochiampoambiente.it/regolamenti>), nonché del Codice Civile, e alle rimanti leggi e regolamenti nazionali in tema di contratti.

2) Le controversie che dovessero sorgere tra ACA e la Ditta Appaltatrice nell'interpretazione del Capitolato, nell'esecuzione delle prestazioni di contratto o per qualsiasi altra causa, dopo l'esperimento di un tentativo di conciliazione tra i rappresentanti delle parti, saranno decise da ACA sentita la ditta Appaltatrice. Nell'ipotesi la conciliazione non abbia risolto la problematica, per la controversia tra le parti sarà competente il Foro di Vicenza rimando escluso l'arbitrato.